



CITTÀ DI
VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO
Piazza Martiri della Libertà n. 1 – C.A.P. 10078

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO UTILIZZO DI LOCALI E SUOLO PUBBLICO PER COMUNICAZIONE POLITICA E PROPAGANDA ELETTORALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Individuazione dei locali e utilizzo degli stessi.....	3
Art. 3 - Criteri di assegnazione dei locali.....	3
Art. 4 - Point elettorali mobili (gazebo e banchetti).....	3
Art. 5 - Modalita' di presentazione delle richieste, criteri di assegnazione e corretto utilizzo delle aree concesse.....	4
Art. 6 - Comizi.....	5
Art. 7 - Sanzioni.....	6
Art. 8 - Norme finali.....	6
Art. 9 - Entrata in vigore.....	7

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune di Venaria Reale mette a disposizione propri locali e disciplina l'occupazione del suolo pubblico per la propaganda elettorale, ai sensi della Legge 10/12/1993, n. 515. In particolare, ai sensi degli artt. 19 e 20, al fine di regolamentare l'uso di locali e aree pubbliche che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi, vengono messi a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali e/o referendarie in misura eguale tra loro.

Art. 2 - Individuazione dei locali e utilizzo degli stessi

1. I locali di proprietà comunale, individuati ed evidenziati nelle planimetrie allegate, destinati a conferenze e dibattiti durante la campagna elettorale sono i seguenti:
 - ⇒ Centro di incontro comunale “Piero Bonino” (*all. A*)
 - ⇒ Centro di incontro comunale “Rigola” (*all. B*)
 - ⇒ Centro di incontro polivalente “Iqbal Masih” (*all. C e D*)
2. Gli stessi locali vengono messi a disposizione a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali e fino alle ore 24,00 del giorno precedente alla data delle elezioni.
3. Possono inoltrare domanda, per usufruire dei suddetti locali, i partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali, nonché gruppi di candidati o singoli candidati o le coalizioni che partecipano direttamente alle competizioni stesse.
4. Ogni coalizione ha diritto di ottenere l'uso delle sale per un complessivo di ore dieci garantendo una equa suddivisione del monte ore alle liste.
5. Le richieste di utilizzo dei locali, durante il suddetto periodo, hanno precedenza su qualsiasi altra domanda per l'utilizzo dei locali predetti.

Art. 3 - Criteri di assegnazione dei locali

1. La richiesta, da compilarsi in carta semplice su apposito modulo predisposto, deve indicare la data e l'orario della conferenza. L'ufficio elettorale, che rilascia l'autorizzazione, si renderà disponibile a effettuare l'opportuna “pre-verifica” delle oggettive disponibilità logistiche e di calendario, previo rilascio dei relativi pareri da parte degli Uffici interessati (LL.PP. - Polizia Locale - Patrimonio).
2. La concessione delle sale avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e secondo un criterio di rotazione nell'uso delle stesse. Nel caso in cui pervengano più domande che riguardino la stessa sala, nella stessa fascia oraria, si dovranno rispettare i principi dell'ordine cronologico di arrivo e della rotazione. Pertanto, nel caso di domande aventi ad oggetto la medesima sala e fascia oraria, la stessa verrà assegnata alla richiesta pervenuta prima (fa fede la data e l'orario di ricevimento indicato nella domanda dall'ufficio protocollo). La volta successiva, se richiesta da più gruppi e la domanda pervenuta per prima sia del gruppo che ha già fruito della sala la volta precedente, la stessa verrà assegnata alla domanda pervenuta come seconda. La terza volta si riprenderà il criterio dell'ordine cronologico.
3. I richiedenti saranno considerati responsabili, a ogni effetto di legge, di tutto quanto possa accadere durante lo svolgimento delle manifestazioni organizzate all'interno dei suddetti locali. Saranno altresì tenuti allo scrupoloso rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19 introdotte dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 4 - Point elettorali mobili (gazebo e banchetti)

1. Le aree individuate per i cosiddetti “Point elettorali mobili” con gazebo e banchetti sono quelle indicate nell’*allegato E* al presente regolamento.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle richieste, criteri di assegnazione e corretto utilizzo delle aree concesse

1. La richiesta, da compilarsi in carta semplice, su apposito modulo predisposto, deve indicare il luogo, la data e l’orario dell’evento. L’Ufficio Patrimonio, che rilascia l’autorizzazione, effettuerà l’opportuna “pre-verifica” delle oggettive disponibilità logistiche e di calendario.
2. Non è possibile fare richieste per occupazioni di suolo pubblico valide per più settimane.
3. Le richieste devono essere presentate non prima dell’undicesimo giorno e non successivamente il quarto giorno antecedenti la data in cui verrà occupata l’area pubblica e verranno istruite osservando l’ordine cronologico di arrivo. La modalità di presentazione è l’invio, a mezzo mail, del modulo di richiesta, all’indirizzo protocollo@comune.venariareale.to.it
4. Per le occupazioni di suolo pubblico, la concessione è gratuita e ogni occupazione non può superare la superficie complessiva di 9 mq.
5. Per occupazioni di suolo su area privata, i richiedenti dovranno ottenere l’autorizzazione all’utilizzo dal proprietario e conseguentemente presentare domanda secondo le modalità descritte nei commi precedenti.
6. Ciascun gruppo autorizzato all’occupazione dovrà provvedere a dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento della manifestazione. Non saranno messi a disposizione personale, attrezzature, fornitura di energia elettrica da rete comunale, né beni mobili del Comune. Ciascun gruppo sarà altresì tenuto al rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19, introdotte dalla normativa nazionale e regionale vigente
7. Nel caso in cui pervengano più domande che riguardino la stessa area, nella stessa fascia oraria, si dovranno rispettare, nell’ordine, i principi stabiliti per la concessione delle sale comunali di cui all’art. 3 (ordine cronologico di arrivo – rotazione).
8. Per ogni postazione, al medesimo richiedente, possono essere concessi, al massimo, due giorni nell’arco del periodo considerato e gli stessi non possono essere consecutivi, salvo nei casi di utilizzo contemporaneo da parte delle altre forze politiche.
9. L’occupazione del suolo pubblico con gazebo e banchetti deve essere fatta solo per la propaganda elettorale o per la raccolta firme.
10. L’addobbo con materiale di propaganda, sui banchetti, sui gazebo o sui cavalletti, deve essere posizionato all’interno dell’area concessa; i cavalletti o le altre attrezzature non devono essere posizionati al di fuori dell’area concessa. L’addobbo dei gazebi e sui tavolini deve essere rimosso nelle ore in cui tavolini e gazebo non funzionano o non sono presidiati o oltre l’orario autorizzato. Nella richiesta dovranno essere specificati tutti i tipi di attrezzature che verranno utilizzate per l’addobbo.
11. A norma delle circolari del Ministero dell’Interno n. 41/2006 e n. 48/2006 l’addobbo non deve presentare “*raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati*”; mentre “*le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente a identificare la titolarità dell’occupazione del suolo pubblico*”.
12. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5, e 6 del presente articolo comporterà lo

sgombero d'ufficio immediato, fatte salve le sanzioni di legge.

13. Qualora, nel periodo di campagna elettorale, si svolga una manifestazione organizzata da soggetti non politici, gli organizzatori dovranno farsi carico di lasciare liberi gli spazi individuati dai presenti criteri e, nello specifico, di n.2 spazi per ogni piazza, ovvero n.1 spazio ove non vi sia la superficie utile necessaria.
14. Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, le strutture e le attrezzature possono essere collocate, nelle date previste, a partire dalle ore 8,00 e devono essere rimosse entro le ore 23,30 dello stesso giorno. L'area pubblica richiesta dovrà essere occupata entro 30 minuti dall'orario comunicato; in caso contrario, la concessione dell'area dovrà intendersi decaduta.
15. Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, riguardo ai c.d. Gazebo si precisa che, presso gli stessi, devono essere sempre presenti i rappresentanti dei partiti e/o dei movimenti politici e che, quindi, non devono rimanere incustoditi.

Art. 6 - Comizi

1. A cura dell'Ufficio Elettorale del Comune, sarà definito un calendario dei comizi per la propaganda elettorale nelle principali vie o piazze, tenendo conto delle richieste presentate dai soggetti interessati e della loro priorità, risultante dal protocollo comunale.
2. La richiesta, da compilarsi in carta semplice su apposito modulo predisposto, deve indicare la data e l'orario dell'evento; l'Ufficio Elettorale del Comune, che rilascia l'autorizzazione, effettuerà l'opportuna "pre-verifica" delle oggettive disponibilità logistiche e di calendario.
3. I comizi non potranno avere inizio prima delle ore 10,00 né terminare dopo le 23,00 e, nel penultimo e ultimo giorno di campagna elettorale, non oltre le ore 24,00. Non saranno tenuti comizi nelle piazze antistanti alle scuole, durante le ore di attività didattica, nei pressi delle Chiese, durante lo svolgimento delle consuete e tradizionali funzioni religiose, e nelle piazze adiacenti ai luoghi di cura. Dovranno evitarsi comizi contemporanei nella medesima piazza o in piazze tra loro interferenti.
4. Le comunicazioni relative ai comizi non potranno essere effettuate con anticipi superiori a 4 gg. antecedenti il comizio stesso, e ciò al fine di evitare che le più importanti località possano essere impegnate con eccessivo preavviso, tale da rendere incerta l'effettuazione dei comizi stessi.
5. Allo scopo di consentire a ogni partito, gruppo o movimento politico, di tenere almeno un comizio elettorale nell'ultimo giorno consentito, la prenotazione del comizio stesso, ferma restando la durata di un'ora, potrà effettuarsi solo ad intervalli che vanno da un'ora piena ad altra successiva (es. dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e non dalle ore 10,15 alle ore 11,15). Gli orari fissati dovranno essere osservati puntualmente.
6. L'uso degli altoparlanti installati su automezzi in transito o in sosta, per il preannuncio di comizi o riunioni elettorali, deve cessare nelle immediate adiacenze dei luoghi dove sono in corso comizi o riunioni di propaganda elettorale.
7. Per tutti i comizi dovrà essere data comunicazione, non oltre le ore 12,00 del giorno precedente, al Sindaco, al Comando di Stazione dei Carabinieri e alla Questura di Torino.
8. Nei comizi all'aperto è vietato il contraddittorio tra avversari politici.
9. È consentito addobbare il palco dei comizi con simboli di partito e bandiere non raffiguranti eventuali candidati, che andranno immediatamente rimossi allo scadere dell'orario assegnato.
10. Nel corso delle riunioni è ammesso l'uso di altoparlanti fissi e possono essere diramati sia il discorso dell'oratore, sia inni, slogan, ecc. È consentita anche la proiezione di filmati.
11. Non saranno messi a disposizione personale, attrezzature, beni mobili del comune, fornitura di energia elettrica da rete. L'utilizzo di eventuali gruppi elettrogeni non dovrà recare danno e disturbo alla quiete pubblica.

12. Qualora nel periodo di campagna elettorale si svolga una manifestazione organizzata da soggetti non politici, gli organizzatori dovranno farsi carico di lasciare liberi gli spazi individuati dai presenti criteri.

Art. 7 - Sanzioni

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni per comportamenti che riconducano a ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dalle leggi speciali in materia, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale da 25,00 a 500,00 €.

Art. 8 - Norme finali

Per quanto non specificato nel presente regolamento, dovrà farsi riferimento alla normativa nazionale, regionale e comunale in merito. Dalla data di entrata in vigore, si intendono abrogati tutti gli atti e i regolamenti in contrasto con esso.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore non appena sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 4 aprile 1956, n. 212 modificata e integrata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130 - Norme per la disciplina della Propaganda Elettorale;
- Legge 10/12/1993, n. 515 - Obbligo per i Comuni di mettere a disposizione di Partiti, Movimenti e Liste locali idonei già predisposti per dibattiti e conferenze, su base di uguaglianza tra i diversi soggetti richiedenti;
- T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 per quanto concerne le riunioni politiche;
- Circ. Min. Interno n. 1943/V dell'8 aprile 1980 - Disciplina della Propaganda Elettorale.